



TRAPANI  
SHARK

(/)

<https://tickets.trapanishark.it>

COMUNICATI STAMPA, NEWS DAL CLUB

# NON È TRAPANI SHARK IL "MOSTRO" DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

12 GENNAIO 2026



Gli abusi sulla vicenda dei punti di penalizzazione per le pretese violazioni amministrative

- Trapani Shark è accusata dalla FIP di problemi amministrativi per avere forzato le regole economico-finanziarie previste dai regolamenti (trattenute irpef e previdenziali del bimestre gennaio-febbraio 2025).
- Tutti i regolamenti federali e le loro eventuali deroghe per essere applicabili devono essere previamente approvati con specifico provvedimento dalla Giunta Nazionale del CONI (lo prevedono le regole statutarie e normative inviolabili del CONI e della stessa Federazione Pallacanestro, oltre che specifiche circolari, non ultima quella specificatamente assunta alla 912° riunione della Giunta CONI).
- La FIP durante la gestione Petrucci è riuscita a raggiungere i controlli descritti e le garanzie normative previste nelle descritte previsioni primarie dal suo stesso ordinamento (oltre che dell'Ordinamento



Sortivo generale), deliberando (irritualmente) il c.d. *"Manuale per la concessione delle Licenze professionalistiche"* che annualmente impone alle Società di Serie A.

- La arbitraria forzatura illecita federale ha natura documentale:
- – il Regolamento Esecutivo Professionisti al suo art. 25.9 prevedeva e prevede infatti che avverso le delibere del Consiglio Federale che previo obbligatorio parere dell'organo di controllo, ascrivono ed applicano senza alcun contraddirittorio punti di penalizzazione ai Club di Serie A per asserite violazioni amministrative od economico-finanziarie, rimane tuttavia espressamente consentito alle Società l'inviolabile diritto di difendersi nel modo più immediato ed ampio possibile, a tutela del diritto sacro di potere chiarire la propria posizione ed esibire documenti a chiarimento. La norma prevede infatti, testualmente: ***"avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale ai sensi del presente articolo è ammessa impugnativa in ambito federale con ricorso al Tribunale Federale quale organo giudicante di primo grado ed eventualmente reclamo alla Corte federale di Appello quale organo di secondo grado con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia"***
- – l'attuale Presidente FIP, evidentemente non aduso alla possibilità di confutazione dei Club sull'operato dalla sua federazione, con sorprendente Delibera Presidenziale n. 88 del 30/4/25, sostituendo l'Organo consiliare competente (il Consiglio Federale) ha approvato unilateralmente senza averne valido titolo (diremo appresso) l'attuale Manuale delle Licenze professionalistiche 2025/26. Documento che alla sua sezione 11 art. 11.9 non soltanto **ha eliminato de plano** il citato art. 25.9 del Reg.Es.Professionisti che aveva sottoposto al vaglio di approvazione del CONI (la norma che concedeva ai Club di potere impugnare con doppio grado di giudizio e poi ancora al Collegio di Garanzia del CONI le sanzioni del Consiglio Federale!), ma addirittura ne ha sancito sancisce perentoriamente l'espresso **divieto** (segue testualmente): ***"Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale ai sensi della presente articolo è esclusa ogni impugnazione in ambito federale."***
- Sostanzialmente l'attuale Presidente FIP incurante delle rigorose previsioni normative garantistiche dei suoi stessi regolamenti previste a tutela dei Club, ha previsto la regola esattamente opposta a quella che sul punto era stata approvata dal competente Organo del CONI (la Giunta Nazionale) ed ha arbitrariamente vietato alle Società di Serie A di potere contestare in ambito federale le deliberazioni del Consiglio Federale riguardanti la applicazione "diretta" di punti di penalizzazione ed il blocco di contratti e tesseramenti: si tratta del "colpo di mano" federale che è stato assunto dall'organo politico della FIP (e non da un organo di giustizia) senza il necessario contraddirittorio del Club, che ha distrutto Trapani Shark).
- Giova precisare che ha fatto questo munendosi di complice delega preventiva completamente illegittima del suo Consiglio Federale (del. C.F. n. 371 del 26/3/25), stratagemma anche questo scientemente illecito perché vietatissimo dall'art.32 n.2 lett. j e lett. k dello Statuto FIP che nell'elencare le tassative funzioni del CONSIGLIO FEDERALE riserva a detto Organo, e giammai al Presidente Federale, non soltanto la deliberazione di approvazione di tutti i Regolamenti federali da trasmettere alla Giunta CONI per la approvazione definitiva, bensì anche le eventuali loro modifiche. In dispregio grottesco del successivo art. 32 n.6 dello Statuto FIP, che – come a tutti noto – VIETA ESPRESSAMENTE la delega dei poteri funzionalmente riservati al Consiglio Federale.
- Non riteniamo di dovere commentare oltre sulla gravità dell'arbitrio ordito dal Presidente FIP con la complicità del suo suadente C.F. e sulla insanabile nullità che grava sul Manuale in questione, quindi del tutto inapplicabile (la FIP sa bene che gravano su di esso il ricorso al Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI e verrà fissata a breve la relativa udienza), e sa benissimo che è stata impugnata al TAR del Lazio anche la valenza del Manuale dello scorso anno (l'udienza per la discussione della sospensiva della delibera de qua è in calendario il prossimo 20 gennaio...!!!). Non serve parimenti aggiungere altro sui sospetti pelosi che gravano sulla smodata e inspiegabile corsa contro il tempo della FIP che ha caratterizzato i suoi ultimi procedimenti disciplinari, tesi tutti chiaramente ad "eliminare" Trapani Shark prima delle pronunce anche della Magistratura ordinaria di cui testè detto (magari auspicandone od

addirittura ordendone una sopravvenuta inammissibilità per la adozione della revoca della affiliazione di cui si legge oggi sulla stampa...).

- Ma tant'è, ha natura documentale che sia la delibera FIP che il 21/5/25 in pieno play off della scorsa stagione aveva applicato a Trapani Shark i primi 4 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, che la successiva analoga del recente 24/11/25 che ha applicato l'ulteriore punto di penalizzazione con l'aggravio del devastante blocco di contratti e tesseramenti, indicano quali uniche violazioni e fonti normative l'inapplicabile Manuale per la concessione della Licenza professionisti di cui sopra detto: Trapani Shark si è vista distruggere il sogno perseguito nonostante sussistessero ragioni di elementare equilibrio, serenità di giudizio e civiltà sportiva, giuridica e processuale, a suggerire a chi tanto disinvoltamente ha tramato le fila e gestito in questo modo la Federazione Pallacanestro di potere e dovere attendere quantomeno le ormai prossime pronunce del sistema di giustizia elencate. Ed invece ha espressamente voluto anticiparle. Ben sapendo di non potere poi tornare indietro, e fidando anche che il Club nelle more sarebbe saltato.
- Non serve entrare nel merito sull'inciampo della compensazione tributaria, sulla truffa subita e sulla attuale sofferenza solo IVA e non INPS od IRPEF (ostativa quindi alle sanzioni applicate ed al blocco dei contratti): valga far sapere che il Club nel corso dell'estate con il ravvedimento operoso, che era stato dalla FIP e dalla LEGA consentito e legittimato (stante la successiva accettazione nel luglio 2025 della iscrizione al Campionato 2025/26, non impugnata da nessuno), prima ancora dell'inizio di questo Campionato aveva già versato all'erario ben più del montante che era *illo tempore* rimasto in sofferenza per irpef ed INPS gennaio-febbraio 2025. Residua un importo di sanzioni ed IVA, a norma di regolamento irrilevanti ai fini delle sanzioni dei punti di penalizzazioni e del blocco dei tesseramenti. Peraltro impugnate innanzi la Corte Tributaria di giustizia di 1° grado di Trapani.
- Alla FIP evidentemente tutto questo non riguarda, dovrebbe però spiegare la Decisione del suo stesso Tribunale Federale dello scorso 17 dicembre che ha mandato assolto il Presidente di Trapani Shark da ogni profilo di responsabilità sleale o scorretta in ordine alla predetta operazione di compensazione, adducendo che "**emerge dagli atti richiamati e prodotti che il Presidente di Trapani Shark con ravvedimento operoso si è adoperato per estinguere i debiti fiscali e previdenziali, corrispondenti alle ritenute Irpef ed INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2025....(e pertanto) non si ravvisano al momento profili di responsabilità disciplinare, ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustiziam circa la contezza, da parte del deferito, della irregolarità/illegittimità dell'operazione e l'inesistenza dei crediti acquisiti**" (inciso in parentesi aggiunto). Così testualmente è dato leggere nella Decisione del Tribunale Federale FIP del 17 dicembre 2025 (**U. n. 377 di pari data T.F. n.28**). Decisione peraltro condivisa dall'intero sistema FIP, tant'è che non ha ritenuto sussistere elementi per impugnata. Riteniamo sia il caso che qualcuno tutto questo lo ricordi e spieghi cosa sia accaduto nell'ultimo mese, dopo le dieci vittorie sulle prime undici gare e nella immediatezza della qualificazione per la Coppa Italia..

## II

Le forzature federali delle ultime due sanzioni (quattro anni di inibizione al Presidente e ulteriori 5 punti di penalizzazione).

- La Procura FIP nel breve volgere di 48 ore ha spostato il tiro, forse temendo il *vulnus* insanabile denunciato con i procedimenti introdotti innanzi la giustizia ordinaria, ed ha notificato al Presidente ed al Club altri due deferimenti disciplinari accusandolo addirittura di frode sportiva (!) e fissando le relative udienze il 30 dicembre ed il 7 gennaio, per pretese dichiarazioni non veritieri rese in esecuzione del Manuale per la Licenza professionisti 2025/26.
- Nel corso di entrambi i processi la Procura ha precisato che le due dichiarazioni a suo parere non veritieri sarebbero contenute nella autocertificazione inoltrata dal Club il 16/10/26 (sulla presunta debenza tributaria già oggetto del ravvedimento ed una marginale sofferenza residue nei confronti di

due atleti non più tesserati per complessive e 12.000 maturata nella stagione 2023/24; riguardavano queste ultime un bonus di € 10.000 ed un rimborso spese di € 2.000, nessuna delle quali emolumenti).

- Al di là degli abbagli federali di natura sostanziale (le rispettive decisioni saranno appellate non appena la FIP si curerà di depositare anche la seconda decisione...), Trapani Shark si è già vista costretta a dovere denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed alla Guardia di Finanza di Trapani gli arbitrari abusi orribili subiti nel corso dei due procedimenti di fatto incomprensibilmente paralleli.

- In rapida sintesi e per trasparenza è corretto che si sappia:

1. Nonostante la evidente univocità dell'accusa, la lapalissiana connessione oggettiva e soggettiva e la continuità della eventuale condotta antisportiva tenuta (una unica pretesa dichiarazione mendace con una univoca intenzione fraudolenta ripetuta in un singolo documento...!), la FIP ha preteso di aprire e separare in due distinti fascicoli di indagine ad appena 48 ore di distanza l'uno dall'altro i relativi procedimenti sanzionatori, negando senza indicare alcuna motivazione a sostegno la pronta richiesta di riunione della difesa di Trapani Shark, con l'evidente fine arbitrario (un abuso del processo grossolano) di riuscire così ad adottare due sanzioni separate da sommare aritmeticamente, piuttosto che una singola magari aumentata sino al massimo di 1/3 come previsto dall'ordinamento di giustizia indefessamente calpestato. Abuso che è stato poi puntualmente perpetrato con le due sanzioni del 30 dicembre (2 anni di inibizione e tre punti di penalizzazione al Club) e del 7 gennaio altri due anni di inibizione al Presidente ed altri due punti di penalizzazione al Club).
2. V'è dell'altro, nonostante un documentato impedimento del difensore il sistema FIP ha inteso anticipare i termini a comparire per l'udienza del 30 dicembre previsti dal Regolamento di Giustizia, nonostante il 31 dicembre fosse a tutti gli effetti giornata lavorativa utile al fine. Così da riuscire a "blindare" il rischio di complicanze e/o gravami e fare in tempo ad ottenere comunque due decisioni di primo grado esecutive in tempo utile all'ultima gara del girone di andata (qualcuno trovi argomenti plausibili a non dover pensare che con le descritte scellerate forzature del procedimento, FIP ha chiaramente inteso liberare il posto di Trapani Shark nella classifica delle 8 squadre aventi diritto alla partecipazione alla Coppa Italia meritata sul campo, favorendo inevitabilmente un altro Club che tale diritto non avrebbe avuto).
3. Ancora altro, il giorno prima del processo del 30 dicembre FIP la segreteria del Presidente FIP ha pubblicato un inopinato comunicato stampa comunicando di avere convocato un Consiglio Federale per affrontare con la massima severità la posizione di Trapani Shark: superfluo evidenziare la pubblica arroganza della entrata a gamba personale e presidenziale tesa nell'imminenza del delicatissimo processo dell'indomani, e la inquietante scorrettezza devastante del messaggio subliminale che lo stesso ha inteso chiaramente inoltrare ai componenti del Tribunale Federale giudicante... Mai visto niente del genere in nessuna Federazione. Una vergogna inusitata, sporca ed imperdonabile, una violazione del Codice Etico e del dovere di integrità, terzietà e trasparenza.
4. Ancora non contento, il Presidente FIP, l'indomani, pochi minuti dopo la notizia del dispositivo della decisione del Tribunale Federale del 30 dicembre ha nuovamente preso carta e penna per pubblicarne il puntuale esito negativo per Trapani Shark; e però non gli è stato ancora sufficiente, perché con separato comunicato ulteriore ha voluto spingersi a censurare anche le difese (!) definendole strumentali e pretestuose, trascurando di non poterne – almeno apparentemente – esserne a conoscenza.... (salvo a non dover pensare che fosse rimasto ad origliare sotto il tavolo del collegio giudicante, visto che il processo di quattro ore concluso da pochi minuti era stato preso da remoto rigettando senza motivazione la formale richiesta di poterlo trattare in presenza). Non è tutto perché accecato da singolare enfasi il Presidente Petrucci ha altresì inteso anticipare nel predetto suo secondo comunicato anche le motivazioni – a quella data inesistenti – del Tribunale Federale (un abominio di

smisurata gravità processuale e sostanziale): è dato leggervi la confessione che FIP lo stesso 30 dicembre aveva ricevuto (inevitabilmente nel corso del processo o nei minuti immediatamente antecedenti), tramite la "solerte" mano interessata non si sa da chi... della Commissione Indipendente (che così come Petrucci avrebbe dovuto tecnicamente rimanere completamente estranea al processo disciplinare endofederale...), una nota dalla Agenzia delle Entrate di Trapani che riteneva (testualmente) **"il debito residuo non onorato, imputato a carico della società di Trapani, non riguarda una posizione debitaria in termini di IVA, bensì è riconducibile agli importi a debito riportati nei modelli F24 con i quali è stato effettuato l'utilizzo dei suddetti crediti iva inesistenti, ossia a ritenute irpef (e relative adizionali) e a contributi previdenziali non pagati"**. Nota ADE Trapani che affermava in sostanza l'esatto contrario di quanto aveva affermato a bocce ferme il giorno prima, ed era stata usata a sostegno della difesa di Trapani Shark.

5. Frase che abbiamo inteso evidenziare in neretto, perché poi Trapani Shark ha avuto la spiacevole sorpresa di ritrovarla testualmente ed incredibilmente ricopiata per esteso alla pag. 5 della Decisione che è stata depositata e pubblicata il successivo 4 gennaio dal Tribunale Federale...: la coincidenza qui denunciata è documentale e di ENORME GRAVITÀ. Non vorremmo commentarla per la amarezza ed il disgusto, sarà la magistratura penale ad occuparsene: delle due l'una, o la Decisione del Tribunale Federale è stata scritta dal Presidente della Federazione Pallacanestro, ovvero quest'ultimo vi ha comunque personalmente partecipato, dettandone ed imponendone la parte dirimente dei contenuti e delle conclusioni. Altro purtroppo serieta impone di non potere ritenere, dovendo per elementare logica escludere la mera coincidenza (l'improvviso comunicato stampa di Petrucci è tutt'oggi in bella vista sul sito FIP dal 30 dicembre 2025 (è stato pubblicato pochi minuti dopo la pubblicazione del dispositivo del giudizio...), la Decisione del Tribunale è stata invece redatta, pubblicata e depositata da detto Organo di Giustizia FIP ben quattro giorni dopo, in data 3 dicembre 2026... e peraltro solo dopo sollecito pec della difesa di Trapani Shark, (**U. n.397 del 3 gennaio 2026 T.F. n.30**).
6. La cosa ancor più grave rimane che la medesima frase risulta essere – guarda caso – riportata anche nella nota dell'Agenzia delle Entrate che evidentemente era stata fraudolentemente fatta entrare nel processo dalla manina presidenziale, senza darne contezza o copia e quindi nascondendone l'esistenza alla difesa di Trapani Shark.
7. E questa per intenderci la ragione per cui Trapani Shark non ha esitato a sporgere querela per frode processuale alla Procura della Repubblica di Roma, non esiterà ad integrarne a breve i contenuti e gli allegati ed ha poi ricusato due dei componenti di quel primo Collegio del Tribunale Federale, uno dei quali avutane notizia si è ammalato e l'altro si è astenuto... a ispetto della inammissibilità che il messaggio federale ha inteso lasciar passare ai suoi organi di stampa.
8. Per finire è stato una farsa anche il secondo processo disciplinare del 7 gennaio u.s., il Procuratore Federale ha aperto la requisitoria provando a cambiare la indicazione del documento in cui Antonini avrebbe dichiarato cosa non vera, indicando essere la autocertificazione del 16 ottobre 2025 e non quella del 16 giugno 2025 come invece era stato riportato per ben tre volte tanto nel preannuncio del deferimento che nel successivo deferimento in decisione: alla consequenziale richiesta della difesa Trapani Shark di UN immediato proscioglimento del Club e del suo Presidente perché il maldestro intento riparatore tardivo della Procura era inconciliabile al contenuto dell'interrogatorio precedentemente svolto dell'accusa e perché comunque il documento del 16 ottobre non soltanto non era agli atti del Tribunale ma **non lo era neanche in quelli della stessa Procura (...!)**, ha dapprima sospeso in evidente imbarazzo l'udienza, per poi riprenderla dopo quasi un'ora e condannare ugualmente il Club (non è dato conoscerne le ragioni). Ovviamente senza pubblicarne le motivazioni (francamente impossibili), e piuttosto **rinviadole di ben dieci giorni "per la evidente complessità" (?!).** Determinazione questa inaccettabile, atteso che con essa la FIP ha automaticamente impedito a Trapani Shark di potervi proporre immediato appello (non è difficile leggervi l'auspicio di poterne fare a meno...).
9. Stiano tuttavia sereni gli ambienti federali, perché Trapani Shark non esiterà ad impedirlo o comunque a denunciarlo e documentarlo facilmente in ogni sede. Nessuna ovviamente esclusa, e corredando il tutto con altro ancora, che per carità di patria non intendiamo denunciare in questa sede.

E' questo lo **"schifo"** in cui Trapani Shark ha dovuto dibattersi in quest'ultimo mese, magari anche perché prima in classifica con dieci gare vinte delle prime undici. Potremo anche aver peccato di inesperienza o di eccessiva fiducia in un sistema che credevamo equo e trasparente. Ma abbiamo già pagato caro, amaramente, sotto ogni profilo: economico, sportivo, umano. Abbiamo versato milioni, abbiamo subito umiliazioni sul campo, abbiamo visto la nostra squadra smantellata pezzo dopo pezzo. Eppure non è bastato.

La FIP, la Commissione Indipendente (il cui parere iniziale fuorviante e parziale è stato da noi legittimamente impugnato al Collegio di Garanzia CONI e al TAR Lazio) e la Lega – presieduta da chi non è mai stato eletto con il nostro voto – hanno deciso di andare oltre. Hanno voluto spazzarci via con accuse gratuite, condanne sproporzionate e un trattamento discriminatorio che grida vendetta. Hanno negato persino l'accesso a tre decisioni precedenti riguardanti dirigenti di squadre romane, in cui lo stesso Tribunale Federale e la Corte Federale avevano sanzionato dichiarazioni parzialmente inesatte con la semplice slealtà sportiva – mai con l'accusa di frode, mai con punti di penalizzazione. Due pesi, due misure.

Una giustizia a geometria variabile, che protegge chi è "di casa" e schiaccia chi arriva da fuori con investimenti veri e ambizioni legittime. Questa è la verità nuda e cruda: la FIP ha ucciso le speranze di atleti, staff, tifosi e di un'intera città. Ha smantellato l'entusiasmo pulito che avevamo portato in ogni palasport d'Italia. Ha distrutto l'unità di una squadra che meritava di competere, non di agonizzare.

Come un topo stritolato nella morsa di un pitone. E il pitone porta la firma della dirigenza apicale della FIP e, purtroppo, anche di chi nella Lega ne è stato complice attivo o passivo, pressato o pressante. Questi signori non possono essere ritenuti estranei a una delle pagine più brutte e vergognose dello sport italiano recente. Non meritano di stare nello sport. Meriterebbero di pagare un conto ben più salato di quello che intendono infliggere a noi. Noi abbiamo dalla nostra parte la consapevolezza di aver subito angherie ingiuste, sistematiche, premeditate. Abbiamo la dignità di chi non si arrende. E abbiamo il dovere di agire in ogni sede sportiva, civile, penale per ristabilire la verità e ottenere giustizia. La partita non è finita. È appena diventata una battaglia per la sopravvivenza e per l'onore. E noi la combatteremo fino all'ultimo respiro.

Trapani Shark Srl



TRAPANI SHARK S.R.L.

Via della Cuba 8, 91100 Trapani

P.Iva 0421590871

(ht tp ht tp)

tp s:// tp

s:// s://

(<https://sportinvrsrl.it/>) (<https://qtradehouse.com/>)

w w w

w w.i w

w.f ns w.

ac ta yo

eb gr ut

fb fo da c

yt

e.c

COOKIES  
PRIVACY(/PRIVACY)  
SOCIETÀ TRASPARENTE(HTTPS://TRAPANISHARK.IT/SOCIETA-TRASPARENTE/)  
tra tra ra  
pa pa pa  
nis nis nis  
ha ha ha  
rk) rk/ rk)  
)